



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605

Pec Comune: demograficotrevi@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CHE SONO STATE CHIUSE IN SEGUITO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'EMERGENZA COVID-19

Finalità dell'Avviso Pubblico

Sostegno economico a fondo perduto.

Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la concessione di un sostegno economico a fondo perduto una tantum a favore delle imprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dei servizi alla persona, della ristorazione, dell'artigianato e delle attività ricettive.

Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto "Cura Italia") convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico :

- per gli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita non alimentari;
- per le attività di commercio su aree pubbliche;
- per le imprese che erogano servizi alla persona;
- per gli esercenti attività di ristorazione;
- per le imprese artigiane, compresi gli impiantisti e centri di revisione;
- per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, comprese le aziende agrituristiche ai sensi della L.R. n. 21/2011;

che operano sul territorio del Comune di Trevi nel Lazio e la cui attività è stata sospesa con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o fatturato a seguito delle misure adottate dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Comune di Trevi nel Lazio nel periodo di emergenza epidemiologica da "COVID-19";

L'attività delle imprese che possono accedere alla richiesta di contributo oggetto del presente avviso pubblico deve risultare avviata alla data del 31.01.2020, non sospesa, o cessata e non deve essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva.

I soggetti beneficiari, presentando domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo riconosciuto all'attività oggetto dell'istanza.

Cumulabilità con contributi da altri Enti pubblici

Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto, ed ancora in attività al momento di erogazione degli stessi.

Art. 1. Requisiti di ammissibilità

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del sostegno economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità :

- Sede nel territorio: avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Trevi nel Lazio;
- Risultare ditte attive: risultare attive alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate nell'ambito dell'emergenza "COVID-19";
- non avere procedimenti contenziosi con il Comune di Trevi nel Lazio;
- non essere sottoposte, al momento della domanda, a procedure concorsuali o di liquidazione;
- abbiano un numero di addetti inferiore a 10 unità lavorative;
- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. "Cura Italia" e successive disposizioni in materia, del DURC, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n.1374 del 25.03.2020, tale requisito sarà verificato mediante l'acquisizione;

Le richieste di sostegno economico che perverranno con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando e/o in date non comprese nel periodo di tempo previsto, saranno ritenute irricevibili e pertanto non saranno accolte.

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo da parte della stessa impresa.

Art. 2. Soggetti Beneficiari

Il sostegno economico sarà riconosciuto alle imprese che abbiano subito una sospensione forzata dell'attività a seguito dei provvedimenti emanati dalle competenti autorità nazionali, regionali e comunali per far fronte all'emergenza da COVID-19 sulla base del fatturato e che esercitino una fra le seguenti attività economiche:

- a) Attività rientrante fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO e DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DEL SETTORE NON ALIMENTARE (ad eccezione delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020);
- b) Attività di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE E SU POSTEGGIO;
- c) Attività rientrante fra i SERVIZI ALLA PERSONA (ad esempio: barbieri, parrucchieri, estetiste);
- d) AGENZIE DI VIAGGIO, STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE comprese le aziende agrituristiche ai sensi della L.R. n. 21/2011 (ad eccezione delle attività di cui all'allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020);

e) Attività rientranti fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE (ad esempio: ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connessa alle aziende agricole);

f) Attività ARTIGIANALI di imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane (ad esempio: orafi, restauro mobili, falegnami, imbianchini, muratori, sartorie, calzolaio, laboratori artistici di vetro, rame, vasi).

Rientrano altresì tra i soggetti beneficiari le imprese le cui attività, seppur non rientrante tra quelle sospese dal DPCM 11 Marzo e s.m.i., sono state azzerate o fortemente limitate da disposizioni Nazionali e Regionali.

Art. 3. Soggetti esclusi

Sono escluse dall'erogazione del sostegno economico di cui al presente bando le imprese che esercitano, anche in misura non prevalente (accessoria), le seguenti attività che non sono state soggette a sospensione forzata:

1. tutte le attività rientranti nell'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, di seguito riportate:

- Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

2. tutte le attività rientranti nell'allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020, di seguito riportate:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;

3. Attività di grandi strutture di vendita;

4. Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;

5. Sale giochi, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;
6. Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
7. Attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari;
8. Studi professionali;
9. Parafarmacie ed erboristerie;
10. Attività di “compro oro, argento e preziosi”;
11. Attività di officina, quali riparazioni di veicoli, cantieri edilizi, imprese di costruzioni e attività analoghe;
12. Edicole e tabaccherie;
13. Associazioni sportive;
14. Circoli privati e associazioni culturali - ricreative.

Restano escluse dal sostegno economico di cui al presente bando tutte le imprese che, pur in possesso anche solo di un codice ATECO che consentiva l'apertura, hanno volontariamente deciso di sospendere l'attività.

Art. 4. Somma disponibile e modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto.

La somma disponibile per l'esercizio 2020, per far fronte all'emergenza economica derivante dalla pandemia ammonta ad € 34.894,00.

L'ammontare del contributo avrà un massimo di € 1.500,00 e verrà preso in considerazione il fatturato.

Nel caso in cui le domande dovessero superare l'importo stanziato le stesse verranno evase nel rispetto del protocollo di arrivo.

Debiti verso il Comune.

In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del Soggetto richiedente e a favore del Comune di Trevi nel Lazio (sia di natura tributaria che patrimoniale), il sostegno verrà decurtato (a titolo di compensazione) in via prioritaria dell'importo del suddetto debito.

Art. 5. Procedimento di concessione del sostegno economico

Domande di Contributo.

Le richieste di sostegno economico, redatte sull'apposito modello, potranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dal giorno 15/12/2020 e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2021 solo per via telematica ai seguenti indirizzi:

info@comune.trevinellazio.fr.it

demograficotrevi@pec.it

tramite fax al numero 0775/527097

Solo nell'ipotesi in cui si fosse impossibilitati a presentare e consegnare la domanda secondo le modalità precedentemente indicate, è possibile rivolgersi all'Ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dichiarazione sostitutiva.

Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Irricevibilità.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.

L'invio della richiesta di sostegno economico nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile.

Concessione del contributo.

A conclusione della fase istruttoria condotta dalla competente struttura su tutte le domande pervenute, il Comune comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo.

Modalità di pagamento.

Il sostegno economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane intestato all'impresa.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Art. 6. Controlli

Il Comune di Trevi nel Lazio si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non inferiore al 5% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

Art. 7. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela privacy

Il Comune di Trevi nel Lazio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Avv. Silvio Grazioli**